DISCIPLINARE PER L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO AYMERICH

Premessa

VISTO che il Comune di Laconi con nota prot. n° 4478 del 08.08.2017, e nota Prot. 2834 del 05.06.2020, assunta agli atti del Servizio Territoriale di Oristano con il numero 3429 del 05.06.2020, richiedeva il rinnovo della convenzione per la gestione dell'attività di visita, culturali e ricreative del Parco Aymerich;

VISTA la proposta di convenzione fra l'Agenzia Forestas della Sardegna e il Comune di Laconi per la gestione delle attività culturali, ricreative e di promozione dei prodotti locali nel Parco Aymerich.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Territoriale di Oristano.

VISTA la Deliberazione n. 3 del 04/02/2021 del Commissario Straordinario avente per oggetto: Convenzione fra il Comune di Laconi e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S per la concessione di alcune aree del parco Laconi al fine di migliorarne e regolarne la fruizione turistica.

VISTA la Convenzione fra il Comune di Laconi e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S per la concessione di alcune aree del parco Laconi al fine di migliorarne e regolarne la fruizione turistica.

Considerato che si rende necessario disciplinare le modalità di fruizione dell'area di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, prevedendo, anche l'istituzione di un biglietto di ingresso al Parco Aymerich.

Evidenziato che il Parco Aymerich di Laconi, il più grande parco urbano della Sardegna, può essere considerato un museo naturale. Esso sorge alle spalle dell'antico palazzo degli Aymerich, feudatari del paese fino al XIX secolo. Il parco si estende per 22 ettari, dal paese fino all'altopiano di Laconi. È un vero e proprio giardino botanico, realizzato intorno al 1830 dal Marchese Ignazio Aymerich, senatore del regno d'Italia e appassionato collezionista di piante esotiche che, tuttora, crescono indisturbate lungo una rete di sentieri punteggiati dalle macchie bianche delle rocce calcaree e da numerose sorgenti e cascate tra le quali si cita, a titolo di esempio, la Cascata Maggiore; l'acqua, infatti, è uno degli elementi più importanti del parco. L'area si caratterizza, non solo, per la presenza di numerose specie arboree (lecci, corbezzoli, pini della Corsica, platani, gelsi, eucalipti, aceri, etc. ed un imponente cedro del libano) ma anche per le suggestive rovine di un castello medievale, costruito nel 1053. Il castello, dimora nei secoli di importanti famiglie quali i De Sena, i Castelvì e gli Aymerich, presenta una sala principale dove è possibile vedere alcune sedute in pietra ed una bellissima finestra gotica che offre un panorama del villaggio sottostante e, in lontananza, la Marmilla con l'altopiano della Giara.

Il Parco Aymerich è il luogo ideale per passeggiare e magari trascorrere l'intera giornata con la famiglia. Dal 1991, con l'allora Azienda Foreste Demaniali della Sardegna e, successivamente, l'Ente Foreste della Sardegna e ora l'Agenzia Forestas, viene garantita la gestione e la salvaguardia di questo straordinario bene demaniale.

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettere a, c, d della L.R. n. 8 del 27.04.2016 l'Agenzia

Forestas promuove la cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio e la valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale, anche, attraverso la sottoscrizione di convenzioni con gli enti locali

Elemento caratterizzante ed imprescindibile nell'utilizzo del Parco Aymerich, al pari del castello medioevale che si trova al suo interno, è la sua natura di bene pubblico e paesaggistico, in quanto è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 2 della legge 11 giugno 1922, n. 778 e artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 e, pertanto, è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nei citati riferimenti di legge.

Art. 1
Finalità

Nella consapevolezza che il Parco Aymerich ha un valore aggiunto per la cittadinanza e per il paese di Laconi con il presente disciplinare l'Agenzia Forestas (d'ora in avanti "Agenzia"), in attuazione del proprio operato, intende definire le modalità di fruizione dell'area di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e fissa i criteri con i quali concedere le deroghe previste.

Prioritariamente l'Agenzia con il presente atto si propone di:

- sensibilizzare i cittadini in materia di tutela e salvaguardia del verde;
- stimolare e generare elementi di costante attenzione al decoro urbano;
- valorizzare spazi verdi di valore estetico-paesaggistico ed ambientale;
- promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde.

Conseguentemente, l'apertura al pubblico dovrà avvenire nel rispetto di tale peculiarità e del contesto paesaggistico, storico, culturale e naturale in cui si trova.

Art. 2
Zonizzazione della fruizione

Resta inteso che:

- il Parco Aymerich, per la sua specificità e le peculiarità è, nella sua interezza, area pedonale con libero accesso nelle parti e percorsi delimitati nella cartina allegata negli orari di cui all'art. 3;
- sono aree ad accesso limitato e controllato, per ragioni di tutela ambientale, naturalistica, architettonica e di sicurezza pubblica, le aree delimitate nella cartina allegata (cascata – castello – cedro del Libano – grotte);
- le limitazioni di accessibilità non si applicano ai residenti, fatte salve le aree pertinenziali e le strutture utilizzate per ragioni di servizio dal personale dell'Agenzia;
- le attività di fruizione turistica e didattica curate, promosse o autorizzate dall'Agenzia e dal Comune di Laconi sono subordinate a verifica preventiva da parte del servizio territoriale di Oristano per valutarne la sostenibilità ambientale e naturalistica. Sono oggetto di particolare attenzione le attività da svolgersi nelle zone ad accesso limitato e controllato, ovvero durante gli orari di chiusura del Parco.

Art. 3
Accesso al Parco e zone aperte al pubblico: modalità di fruizione

L'accesso al Parco Aymerich è consentito ai soli visitatori in possesso di un apposito biglietto che potrà essere emesso, in via esclusiva, da un soggetto convenzionato con il Comune di Laconi. Il Comune di Laconi con l'Agenzia Forestas, stabiliscono il prezzo in euro 3,00 destinando un terzo del valore a Forestas, che dovrà essere corrisposto, in pari valore, di materiali (tout venant, pali in castagno, attrezzature utili per attuare le manutenzioni del parco, etc.). I carnet dei biglietti numerati dal gestore dovranno essere registrati e vidimati da Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Oristano con apposito timbro. Anche i biglietti emessi a titolo gratuito a favore delle categorie sottoelencate dovranno essere registrati e vidimati da Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Oristano.

L'agenzia Forestas si riserva la possibilità di verificare con il proprio personale che i biglietti in possesso dei fruitori del Parco siano quelli effettivamente vidimati per evitare fenomeni di incassi occulti.

Costi dei biglietti:

- Adulti euro 3,00;
- Gruppi sopra le 10 persone € 2,00 per ciascuno componente;
- Ragazzi da 6 anni a 18 anni euro 1,50.

Possono accedere gratuitamente al Parco

- cittadini residenti a Laconi;
- bambini 0-6 anni;
- Guida per la prenotazione gruppi – biglietto gratuito;
- Persone con disabilità e a un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza ai servizi di assistenza sociosanitaria, secondo il D.M. 507/97 aggiornato al D.M. 13/2019 e L.104/92 (può essere necessario esibire idonea certificazione;
- I docenti e gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: scienze forestali e ambientali, sistemi agrari, sistemi forestali e ambientali (oppure studenti universitari in generale).

L'ingresso gratuito è consentito agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso, ai docenti mediante esibizione di idoneo documento;

- Gli studiosi e i ricercatori con esigenze attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, da organi dei Ministeri (Ambiente, Cultura, Turismo, etc.) previa autorizzazione/convenzione/protocollo che disciplini la reciproca collaborazione scientifica con l'Agenzia Forestas e/o dal Comune di Laconi.

SCUOLA

Per i gruppi scolastici dell'Unione Europea accompagnati dai loro insegnanti, la prenotazione è obbligatoria e gratuita, e si può effettuare esclusivamente telefonando al numero +39 xxxxxxxxx. I gruppi verranno accompagnati con delle regole relative ai gruppi (maggiorazione grandi gruppi e visita guidata).

Come previsto nel D.lgs. 507/97 il personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, ha diritto all'ingresso gratuito dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche sul modello predisposto dal MIUR.

Gli orari di apertura al pubblico del Parco, stabiliti esclusivamente dall'Agenzia, sono i seguenti:

- da aprile a maggio: tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
- da giugno ad agosto: tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
- settembre: tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
- ottobre: tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- da novembre a marzo: tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 16:00;

L'Agenzia, in accordo con il Comune di Laconi, si riserva la facoltà di modificare tali orari in relazione a specifiche esigenze o al mutare delle condizioni che hanno condotto all'apertura al pubblico.

Negli orari di apertura l'accesso al Parco avverrà dai cancelli posti sulle Via Su Acili, Don Minzoni e S. Antonio (quest'ultimo da adeguare come ingresso per persone non normodotate e mezzi di soccorso) e verranno controllati dal personale dipendente dell'Agenzia.

La condizione di particolare pregio naturale implica che per ragioni di conservazione della natura e della biodiversità non sia sempre possibile garantire una fruizione in sicurezza.

Inoltre, condizioni meteorologiche avverse, cadute di alberi e loro parti, animali vaganti nonché l'assenza di illuminazione artificiale costituiscono fattori di rischio naturale; pertanto, tutti i percorsi interni al parco non possono essere soggetti a standard di sicurezza e di manutenzione delle strade pubbliche previste dalle vigenti normative in materia di viabilità.

Stante le limitazioni alla sicurezza della fruizione pubblica nelle aree aperte, intrinseche nella natura delle aree stesse, sarà cura dell'Agenzia fornire informazioni ed avvertenze cautelative presso gli ingressi aperti al pubblico e in prossimità delle medesime aree.

L'Agenzia favorisce le visite al Parco delle persone con difficoltà di deambulazione, sia consentendo l'accesso mediante mezzi propri appositamente attrezzati sia attraverso la facilitazione di determinati percorsi. Tra i sussidi alla visita vengono realizzati anche strumenti di tipo sonoro o tattile, adatti a diversi tipi di disabilità. L'Agenzia presta attenzione all'utilizzabilità, anche da parte dei disabili, degli arredi e delle attrezzature destinate alla fruizione pubblica dell'area, così come progetta attività ed iniziative di

educazione ambientale e di visita specificamente dedicate a portatori di handicap.

Art. 4
Modalità per la circolazione

È vietato l'ingresso con mezzi motorizzati (anche se a trazione elettrica), fatta eccezione dei mezzi di servizio dell'Agenzia e di soccorso.

Sono istituiti appositi permessi di circolazione di mezzi del Comune di Laconi o di altri organi/associazioni/Enti che dovessero organizzare eventi istituzionali o altri eventi di rilevanza locale o territoriale. I permessi temporanei sono richiesti a cura dell'organizzazione all'Agenzia.

È fatto assoluto divieto all'ingresso di biciclette (anche a trazione elettrica e comunque assistita), skateboard, monopattini e simili.

È consentito l'accesso e il transito di carrozze a cavallo per escursioni di tipo turistico e promozionale per il territorio nei soli percorsi indicati dall'Agenzia.

Art. 5
Zone ad accesso limitato e controllato

Nelle aree ad accesso limitato e controllato l'accessibilità è limitata ai soggetti autorizzati, secondo un itinerario predefinito.

Le visite per attività turistiche, didattiche, culturali e ricreative devono essere di regola "guidate", cioè effettuate con l'accompagnamento di una guida turistica abilitata o da un dipendente dell'Agenzia al fine sia di fornire al visitatore gli elementi conoscitivi relativi al contesto sia di verificare il regolare svolgimento della visita stessa.

Art. 6
Divieti di accesso

L'accesso al Parco può avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dal presente disciplinare, con riferimento agli orari, agli itinerari, ai mezzi e a quant'altro ivi previsto.

Possono essere esposti divieti temporanei di accesso che sospenderanno ogni facoltà di libera circolazione a qualunque titolo concessa, salve eventuali eccezioni.

I divieti temporanei di accesso per fini selvicolturali, faunistici, nonché ambientali e naturalistici, comprese le necessità per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito, sono deliberati di volta in volta dall'Agenzia. In caso di urgenza dispone immediatamente il Direttore del Complesso forestale.

Con le stesse modalità possono essere stabiliti divieti temporanei di accesso in relazione a specifiche necessità organizzative, manifestazioni o eventi creati dall'Agenzia, dal Comune di Laconi o altri Enti e comunque precedentemente autorizzate.

Il Direttore del Complesso forestale provvede alla tempestiva chiusura del Parco ove si verifichino circostanze imprevedibili, rischiose per la pubblica incolumità, quali il rischio di caduta alberi in caso di particolari condizioni metereologiche caratterizzate da forti precipitazioni e/o vento. In tali ipotesi possono, in ogni caso, essere autorizzati

accessi su determinati percorsi.

Dei divieti temporanei di accesso a percorsi aperti al pubblico deve essere data adeguata pubblicizzazione.

Art. 7
Divieto di introduzione animali

All'interno del Parco è fatto assoluto divieto introdurre animali di varia specie.

È consentito il solo accesso di animali da compagnia se al guinzaglio e con museruola. Il proprietario dovrà provvedere alla raccolta delle deiezioni e al conferimento delle stesse negli appositi cestini presenti nei punti di raccolta.

Sono esclusi dal divieto i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso.

Art. 8
Divieto di abbondono di rifiuti

Fatta salva la parte quarta, titolo VI, capo I del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), è vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic nic o da altre attività connesse alla fruizione del Parco. Nell'area deve ritenersi vietato, in ogni caso, il conferimento di rifiuti prodotti all'esterno del perimetro della stessa.

È vietato il lavaggio di stoviglie e di indumenti nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma.

Art. 9
Divieto di fuochi

È vietato l'accensione di fuochi in qualsiasi periodo dell'anno e, in ogni caso, in presenza di vento.

L'abbruciamento di residui vegetali è svolto esclusivamente dal personale dell'Agenzia nelle giornate di manutenzione nei soli mesi invernali, in assenza di visitatori e con appositi mezzi e attrezzature per il controllo delle fiamme.

È assolutamente vietata la realizzazione di fuochi pirotecnici.

Art. 10
Obblighi di comportamento dei visitatori

Il Parco Aymerich è aperto al pubblico per assolvere alla funzione di luogo di socializzazione, di riposo, di studio e di osservazione della natura.

Nell'utilizzare il Parco, gli utenti sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti comunali, forestali e delle regole civili di convivenza, atti a rispettare il decoro, l'immagine e la dignità della vita sociale e ad astenersi dal danneggiamento dell'area nel suo complesso, nonché dei beni di proprietà dell'Agenzia, del Comune di Laconi o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.

A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo è fatto divieto espresso di:

- accesso ai minori di 14 anni non accompagnati;

- danneggiare i prati o l'esistenza di alberi o arbusti o parti di essi, raccogliere o asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare eventuali aiuole fiorite;
- provocare danni o modificare strutture o infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti all'interno del Parco, danneggiare gli elementi architettonici del Castello Medioevale e gli elementi lapidei formatisi per l'azione dell'acqua;
- produrre incisioni o scritte su alberi, pareti ed elementi lapidei;
- bivaccare, campeggiare, fare pic-nic, collocare amache;
- fumare ed utilizzare le sigarette elettroniche, bere bevande super alcoliche;
- mangiare nelle aree non attrezzate a tale scopo;
- introdurre ed usare palloni, racchette, freesbee ed altri oggetti che possano causare danni con il loro utilizzo;
- accendere fuochi o utilizzare fiamme;
- organizzare manifestazioni, eventi e feste per qualsiasi finalità, fatte salve espresse autorizzazioni dell'Agenzia e degli eventuali altri enti competenti;
- inquinare il terreno, scavare buche, abbandonare qualsiasi oggetto;
- schiamazzare o tenere comportamenti che possano turbare la quiete del luogo e degli altri visitatori.

Art. 11
Tutela della flora e dei funghi

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora spontanea erbacea ed arbustiva, così come dei funghi epigei ed ipogei, anche non commestibili, sono vietati, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività selvicolturali ed eventuali specifiche deroghe concedibili dall'Agenzia per fini scientifici, didattici e di studio, nel rispetto della normativa vigente.

E 'vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone.

Art. 12
Divieto di taglio e asportazione di piante

Salvo quanto disposto dall'art. 635 c.p., in assenza di un provvedimento autorizzatorio personale, motivato e temporalmente limitato, rilasciato dall'Agenzia, sono vietati taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea.

Salvo quanto disposto dall'art. 624 c.p., è vietata l'asportazione non autorizzata di piante e di parti queste.

Sono fatte salve le disposizioni del Piano di assestamento forestale, nonché gli interventi autorizzati necessari per la manutenzione della viabilità e dei canali irrigui.

Art. 13
Alterazioni o modificazioni delle condizioni naturali di vita della fauna

È vietata la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione delle specie

animali presenti nel Parco, comprese le loro uova, nidi, rifugi, tane etc. così come l'alterazione e la modificazione delle loro condizioni naturali di vita.

Sono fatti salvi il caso fortuito o di necessità e il disturbo connesso alle operazioni selvicolturali, nonché l'applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologica, sanitaria, igienica e forestale.

Sono inoltre fatti salvi gli interventi di carattere scientifico e per il ripopolamento di altre aree, nonché abbattimenti programmati dall'Agenzia in base alla vigente normativa.

È vietato raccogliere le spoglie di animali selvatici o di parti di questi rinvenuti nel Parco ed è fatto obbligo a chi ritrova animali selvatici, ovvero le loro spoglie, di pronta segnalazione al personale dell'Agenzia.

Art. 14
Limitazioni alle emissioni sonore e luminose.

L'uso di apparecchi di diffusione sonora (quali a titolo esemplificativo: apparecchi radio televisivi, lettori CD), anche se ubicati presso gli esercizi pubblici all'interno del Parco, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali.

Il Parco è Zona protetta ad illuminazione limitata.

È fatto salvo l'uso di apparecchi in servizi di vigilanza e soccorso.

Art. 15
Divieto di sorvolo

È vietato il sorvolo di veicoli di modellistica a motore di alcun tipo; è consentito l'utilizzo di droni, previa autorizzazione dell'Agenzia, per soli fini di attività promozionali del Parco o correlate ad eventi organizzati dall'Agenzia, dal Comune di Laconi o altri Enti.

Art. 16
Divieto di commercio ambulante e di attività pubblicitarie

È vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere.

Possono essere rilasciate deroghe limitate, nominative e temporanee, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze delle Autorità preposte, per fini didattici correlati alle più generali finalità del Parco ed in particolare per la promozione dei prodotti tipici locali e dello stesso territorio.

È vietato lo svolgimento di attività pubblicitarie, al di fuori delle strutture e aree pertinenziali, non autorizzate dall'Agenzia e dal Comune di Laconi.

L'Agenzia si riserva di collocare piccole bacheche a disposizione del pubblico per pubblicizzare attività ricreative, turistiche e sportive, previste nel Parco.

Art. 17
Divieto di balneazione

È vietata nell'area di proprietà regionale per motivi di tutela e sicurezza la balneazione nei bacini nelle zone denominate Su Acili e Funtana 'e Ladus. È altresì vietato bagnarsi sotto le cascate e nei corsi d'acqua.

Art. 18
Divieto di introduzione di armi.

È vietata l'introduzione di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, nonché di qualsiasi altro strumento idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, ad esclusione delle armi in dotazione alle Forze dell'Ordine.

Art. 19
Deroghe

L'Agenzia, laddove ne ravvisi le condizioni, può concedere autorizzazioni in deroga al presente disciplinare per finalità istituzionali, laddove le stesse non contrastino con le disposizioni legislative statali, regionali o statutarie, né siano di competenza di altre autorità.

Le autorizzazioni in deroga sono motivate e a termine. Non possono essere concesse autorizzazioni a contenuto generico e sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza,

II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA SCIENTIFICHE, DIDATTICHE CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE

Art. 20
Studi e ricerche a fini scientifici o didattici

Sono promosse attività di ricerca scientifica, storica, architettonica, sociale, ecc. che rientrino nelle finalità istitutive del Parco. L'approvazione del relativo progetto da parte dell'Agenzia permette l'ottenimento di autorizzazioni in deroga e di altre possibili agevolazioni.

Art. 21
Visite guidate

L'accompagnamento dei visitatori, delle comitive (organizzate e non) viene effettuato esclusivamente da soggetti convenzionati con il Comune di Laconi, supportato da personale dell'Agenzia nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

I dipendenti dell'Agenzia possono eccezionalmente svolgere visite guidate nel rispetto del proprio profilo professionale e per le sole competenze floro - faunistiche, ove ciò rientri negli specifici compiti ad essi assegnati dal Direttore del Complesso o dal Direttore del Servizio Territoriale.

Il Comune di Laconi, previo assenso dell'Agenzia, accredita e autorizza guide naturalistiche e, guide turistiche abilitate (o in possesso di titolo equipollente) ad offrire ai propri gruppi di visitatori i servizi di accompagnamento.

Ogni anno potrà essere proposto dal Comune di Laconi all'Agenzia, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio degli eventi, un programma di visite guidate redatto a cura del soggetto convenzionato con il Comune, che ne disciplina le principali modalità di svolgimento e le tariffe.

Art. 22
Modalità per la circolazione con carrozza a trazione equina

Le associazioni richiedenti, per il tramite del Comune di Laconi potranno organizzare nel Parco visite guidate con carri trainati da cavalli su itinerari preventivamente individuati dall'Agenzia; la concessione sarà rilasciata dal Comune di Laconi, previa autorizzazione dell'Agenzia, a seguito di selezione pubblica a uno o più soggetti in possesso dei necessari e seguenti requisiti:

- idoneità dei cavalli, di razze considerate adatte al lavoro di trazione delle carrozze, dotati di certificato di abilitazione al lavoro rilasciata dal Servizio veterinario dell'A.T.S. territoriale da rinnovarsi annualmente;

- caratteristiche della carrozza previste dagli artt. dal 64 al 70 del d.lgs 30.4.1992 n.285 (codice della strada) e dagli artt. 220, 221, 222 e 226 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n.485, attestate da un ingegnere o da un perito meccanico iscritto all'Albo (il certificato dovrà essere rinnovato ogni cinque anni); sulla carrozza deve essere apposto il logo del Comune di Laconi e dell'Agenzia e non è consentita l'applicazione di messaggi pubblicitari;

- idoneità del conducente che deve: avere età compresa tra i 21 e i 65 anni; essere di sana costituzione fisica e avere competenza ed esperienza nello svolgimento dell'attività; non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione (salvo intervenuta riabilitazione) né in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1056 n.1423 (misure di prevenzione) e della legge 31 maggio 1965 n 575 (disposizioni contro la mafia); non essere stato dichiarato fallito;

- possesso della patente di guida automobilistica (B);

- possesso di idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività, assicurazione del conducente e di altro eventuale personale trasportato e anche eventualmente per gli utenti nel caso di rischi specifici.

Inoltre, dovrà essere sempre garantito il benessere dei cavalli ovvero il cavallo destinato alla trazione di carrozze deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato per il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. In particolare:

- non potrà essere impiegato alla trazione di carrozze un cavallo non idoneo per caratteristiche morfologiche, per anzianità e/o malattia;

- il cavallo che svolge attività di trazione di carrozze avrà diritto a pause adeguate di riposo;

- in estate il cavallo deve poter sostare all'ombra e deve essere abbeverato regolarmente.

La circolazione di carrozze a traino equino si articola su percorsi obbligatori autorizzati dall'Agenzia, diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate alle condizioni viabilistiche, in modo che non interferiscano negativamente sui percorsi pedonali.

Art. 23
Tariffe

Le tariffe da applicare per l'ingresso al Parco e per il servizio di utilizzo della carrozza

a trazione equina sono deliberate periodicamente dalla Giunta del Comune di Laconi, previo parere dell'Agenzia, e disciplinate nelle rispettive concessioni a soggetti terzi, individuati mediante selezione pubblica.

Art. 24
Attività cinefotografica

L'attività fotografica e le riprese di filmati (che non siano per uso turistico-ricreativo o per studio, così come quelli realizzati da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, sempre permesse), sono consentite sia a livello amatoriale che professionale, previa autorizzazione dell'Agenzia, di quanto stabilito dalla vigente normativa e dal presente disciplinare, nonché previa corresponsione dell'eventuale tariffa o rimborso spese, stabilite con deliberazione della Giunta Comunale di Laconi e dell' Agenzia .

Tali attività sono in ogni caso vietate qualora le stesse possano danneggiare l'ambiente o arrecare pericolo alla nidificazione, riproduzione ed alimentazione degli animali.

Le riprese nelle aree ad accesso limitato e controllato possono effettuarsi su autorizzazione dell'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto per l'accessibilità dagli artt. 3, 5 e 6 del presente disciplinare.

Art. 25
Percorsi per disabili

L'Agenzia, al pari del Comune di Laconi, potranno eseguire delle modifiche negli attuali percorsi per facilitare il passaggio delle attrezzature di supporto per i non normodotati.

Sarà cura dei due enti realizzare un apposito ingresso dall'Area di S. Antonio, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 26
Convenzione con il Comune di Laconi

Potrà essere concessa al Comune di Laconi l'area interna al Parco delimitata nella planimetria allegata, denominata Area Su Acili, in cui sono presenti un chiosco (con annesso servizio igienico aperto al pubblico) adibito a rivendita di alimenti e bevande, un chiosco (con annesso servizio igienico aperto al pubblico) messo a disposizione del personale dell'Agenzia, un'area pic-nic composta da tavoli e sedute, il Castello Medioevale (tranne l'interno del Castello) e spazi limitrofi, i servizi igienici in prossimità della Cascata Maggiore; la medesima area è dotata di un percorso illuminato.

In detta area il Comune di Laconi potrà promuovere, previo nulla-osta di compatibilità dell'Agenzia, qualsiasi azione culturale, attraverso l'organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi di spettacolo e iniziative socio – ricreative compatibili con il contesto; per le manifestazioni, eventi e iniziative dovrà essere data comunicazione preventiva all'Agenzia (con congruo anticipo di almeno 15 giorni) e dovranno essere rispettati i canoni di riferimento al numero dei partecipanti, alla vigilanza, alla sicurezza, all'apertura e chiusura del parco con accesso unico dalla parte denominata Su Acili. Tali servizi dovranno, in questi casi, essere garantiti dal Comune, che dovrà assicurare la pulizia (ivi compresa la raccolta differenziata e avvio allo smaltimento dei rifiuti prodotti) delle aree di sosta, delle panchine e dei servizi igienici ad uso del pubblico.

Il Comune potrà, inoltre:

- affidare la gestione delle strutture presenti e già realizzate dal medesimo Ente;
- realizzare nuove infrastrutture mobili, previo nulla-osta di compatibilità dell'Agenzia, compatibili con il contesto e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela naturalistica, faunistica, floristica, paesaggistica, archeologica e monumentale;
- organizzare eventi propri o in patrocinio con altri enti e/o associazioni con finalità culturali e promozionali anche in orari diversi da quelli di apertura canonici, previo consenso dell'Agenzia;
- instaurare apposite tariffe (previo parere dell'Agenzia), previa deliberazione della Giunta Comunale di Laconi, a rimborso delle spese organizzative.

Le proposte di programma delle manifestazioni del Comune di Laconi, Associazioni o altri Enti, vengono verificate dall'Agenzia per la compatibilità rispetto agli specifici obiettivi di tutela dell'area parco ed all'esigenza di garantirne l'uso pubblico e la fruizione sociale.

Il Comune manterrà sollevata ed indenne l'Agenzia Forestas da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione delle zone affidate al Comune e/o a sub concessionari. A tal fine, il Comune dichiara di essere dotato di idonea polizza All Risks a copertura dei danni a terzi, per l'intera durata della convenzione, per qualsiasi lesione arrecata a persone e/o danno a cose, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad **€ 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00)**.

Art. 27
Durata e clausole della convenzione

La durata della convenzione con il Comune di Laconi è stabilita in anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo rinnovo agli stessi patti e condizioni per ulteriori 5 anni, che dovrà essere richiesto dal Comune di Laconi, almeno, mesi 6 prima della scadenza.

La concessionaria ha l'obbligo, nel caso di autorizzazioni di sub concessione a favore di operatori economici/onlus/altri soggetti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Agenzia Forestas; copia del contratto, di sub concessione rilasciata a favore di terzi, dovrà essere trasmesso all'Agenzia concedente.

I proventi dei biglietti di cui all'art. 3 dovranno essere comunicati all'Agenzia Forestas nel primo mese dell'anno successivo a quello di emissione degli stessi, con evidenziazione del valore pari ad un terzo del complessivo di competenza dell'Agenzia Forestas. L'Agenzia Forestas trasmetterà al Comune di Laconi, entro i successivi 60 giorni, l'elenco dettagliato dei materiali/attrezzature (tout venant, pali in castagno, viti, idrorepellenti, impregnanti, attrezzature utili, etc.) necessarie per attuare le manutenzioni.

Art. 28
Eventi e manifestazioni

Sono consentite, previo nulla- osta dell'Agenzia, le attività sportive, motorie e ricreative compatibili con gli obblighi di conservazione del sito, non interferenti con altre attività o iniziative autorizzate dal Comune di Laconi. Sono comunque vietate le manifestazioni di mezzi motorizzati, con le biciclette e i cavalli, nonché le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata.

Sono di norma escluse le manifestazioni politiche, sindacali o a carattere elettorale.

Sono consentite le manifestazioni religiose e processioni anche di solo passaggio all'interno del Parco.

Per ogni manifestazione è richiesta inoltre una valida assunzione di responsabilità a garanzia, corredata per i soggetti proponenti da apposita cauzione o polizza fideiussoria o assicurativa. L'utilizzatore inoltre deve essere adeguatamente informato, oltre che ove necessario abilitato, nel rispetto normativa in materia di sicurezza.

Le iniziative promosse e sostenute all'interno del Parco devono svolgersi secondo criteri che abbassino l'impatto ambientale, quali:

- minimizzazione dei rifiuti e in ogni caso effettuazione della raccolta differenziata;
- massimizzazione dell'utilizzo della trasmissione elettronica delle informazioni e, in caso di stampe, utilizzo di carta ecologica riciclata, sbiancata senza cloro, fronte-retro;
- evitare l'uso di materiali in plastica, preferendo materiali biodegradabili o comunque derivanti da riciclo; evitare l'uso di prodotti usa e getta;
- per servizi di ristorazione preferenze per i prodotti locali e di stagione. Le iniziative in ogni caso autorizzate sia dall'Agenzia e sia dal Comune di Laconi nell'area oggetto di concessioni devono minimizzare i rifiuti ed effettuare la raccolta differenziata.

Salvo diversa previsione nella concessione è sempre a carico dell'utilizzatore l'allestimento, compresa la fornitura di energia elettrica e il completo ripristino delle aree come prima dell'uso. Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'organizzatore dell'iniziativa per qualunque evento dannoso dovesse prodursi all'Agenzia o a terzi in occasione dello svolgimento della stessa.

Art. 29
Revoca e ritiro di autorizzazioni.

Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla legge, per la violazione del presente disciplinare l'Agenzia FoReSTAS potrà disporre la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o dei permessi.

Art. 30
Arredi e attrezzature a disposizione del pubblico

Sono messi a disposizione del pubblico alcuni arredi ed attrezzature per la fruizione dell'area ed in particolare:

- servizi igienici pubblici;
- tavoli e panche da pic-nic;
- fontanelle;

- panchine;
- contenitori par la raccolta, esclusivamente in forma differenziata, dei rifiuti solidi urbani.

Nel periodo invernale i servizi igienici non integrati in strutture gestite possono essere chiusi.

Nelle aree attrezzate per la sosta pic-nic è consentita esclusivamente la sosta temporanea per pic-nic ed è vietata l'installazione di tende.

Art. 31
Informazioni e sussidi ai visitatori

Le informazioni relative alle modalità di fruizione del Parco e ai relativi programmi di attività sono rese note mediante:

- punti informativi, posti in particolare presso gli ingressi dell'area;
- sito internet istituzionale e spazi consentiti sui siti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dell'Agenzia, del Comune di Laconi, del soggetto convenzionato con il Comune di Laconi per la vendita dei biglietti e le visite guidate e dei soggetti che dovessero organizzare altri eventi;
- stampati distribuiti nei modi ritenuti maggiormente opportuni per la divulgazione ai potenziali interessati;
- comunicati stampa secondo le modalità ritenute più opportune ed efficaci.

I comunicati ed avvisi presenti nel Parco dovranno essere collocati unicamente su appositi raccoglitori a cura o su autorizzazione dell'Agenzia.

Nel centro abitato di Laconi deve essere curata l'apposita segnaletica di avvicinamento per agevolare l'arrivo al Parco.

Tra i sussidi ai visitatori sono messi a disposizione del pubblico presso il punto informativo e negli altri luoghi convenzionati:

- un opuscolo contenente la cartina, possibilmente in più lingue;
- la guida turistica del Parco regionale e le altre pubblicazioni sul Parco a cura dell'Agenzia.

Art. 32
Segnaletica

L'Agenzia individua le tipologie della segnaletica direzionale e informativa che possono essere implementate anche a cura e spese del Comune di Laconi.

Art. 33
Operatori a contatto con il pubblico

Coloro che operano professionalmente all'interno del Parco a contatto con il pubblico dei visitatori, alle dipendenze o in convenzione con l'Agenzia e il Comune di Laconi devono:

- indossare il cartellino di identificazione riportante: sigle o numero identificativo, logo e nome dell'organizzazione di appartenenza, funzione, nonché, ove sia prevista, apposita divisa;
- informare, su tutte le norme di comportamento vigenti nel Parco, ove possibile preliminarmente alla visita;
- intervenire nei confronti di eventuali visitatori che infrangano le norme e, qualora si presenti necessità o comunque l'opportunità, chiedere l'intervento sul posto del servizio di vigilanza del Parco per l'adozione dei provvedimenti del caso;
- in caso di eventuali manomissioni o danni causati da visitatori, avvisare immediatamente il servizio di vigilanza del Parco una volta costituito.
- fornire informazioni, materiali ed indicazioni pratiche relative alle iniziative del Parco nonché ai vari servizi per i fruitori;
- segnalare al responsabile della fruizione e alla direzione, in forma scritta, ogni disfunzione, problema, pericolo di cui siano venuti a conoscenza e, qualora tali inconvenienti permangano a distanza di tempo, rinnovare la segnalazione.

È, inoltre, sempre doveroso per coloro che svolgono accompagnamenti guidati:

- assicurarsi che i visitatori accompagnati non violino le norme e si muovano uniti, rimanendo il più possibile all'interno dei percorsi;
- durante la permanenza nel Parco, disporre sempre di telefono cellulare;
- non abbandonare mai il gruppo accompagnato. In caso di motivata imprevista necessità non prorogabile, avvisare preventivamente il servizio di vigilanza dell'Agenzia, quando istituito, per un intervento di competenza sul posto;
- avere cura delle chiavi dei cancelli di accesso di cui dispongano senza mai lasciarle incustodite.

Art. 34
Partecipazione

L'Agenzia interagisce con la comunità ed i visitatori promuovendo particolari eventi, attività culturali e didattiche, rientranti nelle proprie finalità istituzionali, in collaborazione con altre pubbliche e private. Al fine di garantire una miglior conoscenza e fruizione del Parco possono essere instaurati rapporti di collaborazione con istituti di ricerca, università, enti e fondazioni, esperti e studiosi, avvalendosi delle loro competenze e risorse per conseguire risultati di comune interesse e a fini pubblici; per queste finalità dovrà essere sempre coinvolto anche il Comune di Laconi.

Art. 35
Raccolta dati

Sono raccolti i seguenti dati sull'attività e la gestione del Parco, a fini statistici e di programmazione:

- il numero dei visitatori giornalieri, distinti eventualmente per tipologia (età, scopo, titolo di studio, provenienza, distanza, etc.) e ove fosse possibile per fasce orarie, in almeno una giornata per stagione;

sime97s

- il numero di visite guidate effettuate e dei partecipanti.

Sono svolte verifiche sul livello di soddisfazione dell'utenza mediante somministrazione di appositi questionari a campione e successiva elaborazione.

III - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI VIGILANZA

Art. 36
Vigilanza

La vigilanza urbana all'interno e nei pressi del Parco Aymerich ai fini dell'osservanza e della sanzione dei divieti previsti nella presente convenzione dovrà essere garantita dal Comune di Laconi, anche attraverso il corpo di polizia municipale.

Art. 37
Inadempimenti

Per l'ipotesi di grave inadempimento della convenzione, l'Agenzia FoReSTAS si riserva il diritto di risolvere anche unilateralmente la convenzione stessa previo invito al Comune di Laconi di dare esatto adempimento alla convenzione, dandone conto in apposite deduzioni scritte entro trenta giorni dall'invito.

Art. 38
Spese

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Comune.

Art. 39
varie

Per quanto non previsto nella presente concessione si rinvia alle disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili.